

Addi, 20 novembre 2015 in Firenze

Tra

Ance Toscana, rappresentata dal Presidente Riccardo Spagnoli, assistito dalla dott.ssa Luisa Chiarelli

e

Feneal- Uil, rappresentata da Ernesto D'Anna

Filca-Cisl, rappresentata da Ottavio De Luca

Fillea-Cgil, rappresentata da Giulia Bartoli

A seguito di quanto previsto dall'Accordo regionale 13 ottobre 2015 relativamente alla Trasferta regionale e al fine di rendere indicazioni univoche alle Parti sociali territoriali e alle relative Casse Edili per la determinazione delle modalità di gestione omogenea della Trasferta, le Parti Sociali sottoscritte convengono sul Regolamento della Trasferta Regionale nel testo allegato.

Le Parti Sociali territoriali dovranno recepire il presente Regolamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Le Parti Sociali sottoscritte, considerata l'importanza di assicurare la regolarità contributiva delle imprese iscritte alle Casse Edili, si impegnano ad individuare formule e/o adempimenti da sottoporre alle Parti Sociali territoriali tendenti ad eliminare forme improprie di iscrizione alle Casse Edili che nascondano comportamenti di elusione contributiva.

All.: 1

Letto, confermato e sottoscritto

Ance Toscana




Feneal-Uil



Filca-CISL



Fillea-CGIL



**Regolamento di attuazione della Trasferta Regionale in Toscana  
(Accordo regionale 13 ottobre 2015)**

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica alle imprese iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi provincia della Regione Toscana che applicano i contratti riconosciuti dalle stesse.

Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa regolarmente dichiarata.

L'impresa che operi in una provincia toscana diversa da quella della Cassa edile in cui è iscritta deve comunicare alla Cassa Edile dove ha sede il cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco dei lavoratori presenti in cantiere, eventuali imprese subappaltatrici e i riferimenti del cantiere in oggetto ferma l'iscrizione alla Cassa Edile di provenienza.

I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori.

**NORMATIVA**

- 1) In applicazione dell'Accordo Nazionale del 2/2/2015 e dell'Accordo regionale 13 ottobre 2015 si indica a tutte le Parti Sociali Provinciali di dare indicazione alle proprie Casse Edili di utilizzare un programma di "Gestione Trasferta" effettuando le modifiche che, congiuntamente con tutte le software house già in uso nelle Casse della Toscana, saranno necessarie al fine di rendere operativo il presente Regolamento.
- 2) I Software dovranno essere del tutto compatibili e dialoganti con il MUT, eseguire i conteggi delle misure compensative sulla base dei criteri stabiliti e sulla massa salari versata, garantire un buon livello di automatismo, gestire le deleghe dei lavoratori come previsto dall'accordo nazionale 23 marzo 2006 e dalle intese territoriali, essere compatibili con tutti i software gestionali delle Casse Edili Toscane.
- 3) Le Parti Sociali provinciali, nel recepire il presente Regolamento, dovranno dare le indicazioni alle Casse Edili di loro competenza così da rendere operativo il sistema di trasferta regionale a partire dalle denunce di competenza del gennaio 2016. Nel caso in cui le Parti Sociali provinciali non si conformino al presente Regolamento, le rispettive Casse Edili non potranno considerarsi dentro il sistema della trasferta regionale come previsto dagli accordi nazionali.

- 4) Le Casse Edili dovranno essere in linea con l'applicazione delle delibere della CNCE e del Comitato della Bilateralità in particolare: quelle riguardanti la verifica dell'orario di lavoro dichiarato ponendo particolare attenzione alle ore giustificate che siano in linea con il CCNL (es. ferie), quella sulle Regole per la Verifica della Regolarità Contributiva ai sensi del nuovo Durc on line (come la verifica perentoria semestrale delle imprese sospese).
- 5) Inoltre, le Casse Edili nell'ambito della Trasferta Regionale:
- dovranno garantire lo scambio delle tabelle contributive in vigore in modo da renderle valide per l'applicazione delle misure compensative;
  - si faranno obbligo di comunicare immediatamente alle altre Casse Edili le eventuali variazioni delle predette tabelle;
  - avranno cura di specificare se sul territorio di propria competenza è stato provveduto all'unificazione Scuola CPT ed a specificare se è stato stabilito o meno un contributo unificato "formazione e sicurezza";
  - dovranno specificare la vigenza o meno del contributo RLST. Nel caso quest'ultimo non sia mutualizzato, la Cassa Edile indicherà alle altre Casse Edili se il contributo sia dovuto o meno dall'impresa in trasferta;
  - dovranno comunicare alle altre Casse Edili l'ammontare delle misure compensative; le quote così individuate dovranno essere regolate tra Casse entro 30 gg dalla scadenza di pagamento del mese di riferimento; resta inteso che le compensazioni opereranno solo sulle denunce versate.
  - dovranno assicurarsi mensilmente della corretta compilazione delle denunce MUT da parte delle imprese e, a tal fine, di monitorare gli appalti indicati sul mut attraverso un incrocio dati con le notifiche preliminari e i dati messi a disposizione dai Comuni in attuazione della Legge Regionale 65/2014 sugli interventi edilizi. Le Casse dovranno quindi intervenire immediatamente, a livello mensile, nel caso i cantieri non vengano denunciati correttamente;
  - nel caso di morosità, vista l'incidenza delle stesse non solo sulla Cassa di iscrizione ma anche sulle Casse Edili dove si svolgono i lavori (se diverse) per l'effetto delle compensazioni, le stesse dovranno tempestivamente intervenire potenziando il sistema interno di controllo mettendo in atto strumenti come la Responsabilità in Solido e gli interventi sostitutivi oltre alla comunicazione ai comuni delle imprese con irregolarità contributive così da poter mettere in atto quanto previsto

The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top signature is a cursive 'A', the middle one is a cursive 'B', and the bottom one is a cursive 'C'.

dalla legge regionale 65/2014 art 141 in merito alla sospensione dei lavori;

- dovranno inviare a tutte le imprese ed ai Consulenti una circolare dove si espongano le regole univoche che evidenziano quanto segue:
  - Le imprese, ai sensi degli accordi nazionali sulla trasferta e delle successive intese regionali, nel caso di trasferta in una provincia all'interno della Regione Toscana, dovranno mantenere l'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza. Le Casse Edili provvederanno a regolare le misure compensative stabilite dal CCNL.
  - Le imprese con sede legale fuori dalla Regione Toscana dovranno obbligatoriamente iscriversi presso la Cassa Edile dove ha sede il cantiere o le diverse Casse Edili se ha più cantieri nella Regione.
  - Le Imprese in trasferta, attualmente iscritte presso la Cassa Edile ove si svolgono i lavori devono sospendere la propria posizione presso detta Cassa Edile e, contestualmente, accentrare le posizioni presso la Cassa Edile di provenienza a partire dalle denunce di competenza del gennaio 2016; quest'ultima dovrà riconoscere le ore per l'accesso alle prestazioni.
  - Le imprese in trasferta hanno diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente unificato (Scuola Edile e CPT) ove si svolgono i lavori.
  - Le imprese sono tenute alla corretta compilazione delle denunce MUT indicando i cantieri in essere unitamente alle varie informazioni sui cantieri stessi.
  - Nel caso di lavori privati la cui entità non integra l'obbligo della notifica preliminare ai sensi della normativa vigente vi è la possibilità di indicare un "cantiere generico". In questi casi le imprese che hanno cantieri privati all'interno della Regione Toscana, laddove tali cantieri non siano oggetto di notifica preliminare, dovranno indicare un "cantiere generico" per ogni provincia specificando il comune dove è situato un cantiere. I cantieri oggetto di notifica preliminare ai sensi di legge dovranno obbligatoriamente essere indicati nella denuncia MUT da parte delle imprese.
  - Nel caso di lavori pubblici essi devono essere tutti specificati sul MUT a prescindere dal valore dell'entità complessiva dell'opera.

3

- Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico all'operaio in trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta sulla base di specifiche tabelle e sarà corrisposta a titoli di indennità temporanea.
- Le prestazioni per gli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza
- L'RLST di riferimento è quello che svolge la propria attività nel territorio dove ha sede il cantiere

#### MISURE COMPENSATIVE

Le misure compensative applicate fin dal primo giorno di trasferta sono quelle previste dall'accordo nazionale fatta salva la previsione in materia di quote territoriali di adesione contrattuale che rimangono interamente nella competenza territoriale della Cassa Edile di provenienza dell'impresa, secondo quanto disposto dall'accordo regionale in materia del 13 ottobre 2015.

4

